



COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

| | |
|--------------------------|---|
| (NA) CARRIERO | Presidente |
| (NA) SANTAGATA DE CASTRO | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) BOCCHINI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) PORZIO | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) SBORDONE | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ROBERTO BOCCHINI

Seduta del 21/01/2020

FATTO

Il caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio ha ad oggetto l'avvenuta anticipata estinzione di un contratto di finanziamento mediante cessione del quinto (n. XXX884), sottoscritto in data 29.07.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24.07.2018, nonché ad un contratto di finanziamento nelle forme della delegazione di pagamento (n. XXX618), sottoscritto anch'esso in data 29.07.2014 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 24.07.2018

Il ricorrente all'esito della fase del reclamo, inutilmente esperita, rispetto alle proprie pretese, adiva l'Arbitro Bancario e Finanziario al fine di veder riconosciute la propria domanda con la condanna dell'intermediario della somma complessiva di € 4.675,55 o in alternativa di € 2.934,59 per il contratto n. 663618 e di € 4.692,28 o in alternativa di € 2.945,08 per il contratto n. 625884 quale restituzione integrale delle commissioni all'intermediario nonché a titolo di quota non maturata delle commissioni di attivazione e di gestione.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva:

- che, in sede di conteggio estintivo, venivano già riconosciute al cliente le somme di euro 50,12 (con riguardo al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto) e di euro 208,57 (con riguardo al contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento) a titolo di ratei non maturati;
- che, con lettera di riscontro al reclamo, comunicava al cliente il parziale accoglimento dello stesso, con contestuale offerta della somma di euro 259,42



(finanziamento n. XXX884) ed euro 258,52 (finanziamento n. XXX618) a condizione di rinunciare ad ogni ulteriore pretesa relativa a tali finanziamenti;

- in merito alle spese assicurative, che in entrambi i casi le relative polizze per la copertura del rischio vita e dei rischi diversi di impiego del cliente erano sottoscritte direttamente dalla banca, in qualità di contraente e beneficiario;

- con riguardo alle commissioni di attivazione, che le stesse non sarebbero soggette a rimborso pro quota in quanto percepite *up front* dalla banca a copertura delle prestazioni e degli oneri relativi all'attivazione del prestito presso l'amministrazione dalla quale il cedente dipende;

- in relazione alle commissioni di gestione, che, come anticipato, in sede di conteggio estintivo ne era già stata detratta la quota non maturata nella misura di euro 208,57 (finanziamento n. XXX618) ed euro 50,12 (finanziamento n. XXX884), secondo i criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. A tal proposito, osserva come all'art. 3 delle condizioni generali di entrambi i contratti in parola venga pattuito che "Gli importi indicati alle lettere C) e D) saranno invece rimborsati al mutuatario per la sola quota non maturata". Ebbene, il conteggio per il calcolo della suddetta quota oneri prevederebbe la ripartizione del totale delle commissioni soggette a maturazione nel corso del tempo, secondo il criterio del tasso di interesse effettivo, la cui adozione sarebbe chiaramente specificata in calce al piano di ammortamento, sottoscritto per presa visione dal cliente in sede di stipula dei due contratti; in ogni caso rinnova la propria disponibilità a rimborsare le somme di euro 50,12 (con riguardo al contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto) e di euro 208,57 (con riguardo al contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento) a titolo di ratei non maturati calcolati secondo il criterio *pro rata temporis*;

- in merito alle commissioni di intermediazione, che esse sarebbero state trattenute dalla resistente al momento dell'erogazione del finanziamento e successivamente versate al mediatore per la remunerazione di attività prodromiche alla stipula del contratto di prestito. Il mediatore creditizio, a seguito di specifico incarico conferito direttamente dal cliente, svolge la sua attività senza essere legato ad alcuna delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza, come stabilito dall'art. 128-sexies, comma 4, TUB. Ebbene ciascun "Incarico", regolarmente sottoscritto dal cliente, riporta chiaramente tutte le caratteristiche e le condizioni delle attività che la società di mediazione creditizia dovrà svolgere nell'interesse del cliente, in particolare l'oggetto dell'incarico, gli obblighi del mediatore, le provvigioni e le relative modalità di pagamento (cfr. all. 5 – 6 alle CTD). Pertanto, trattandosi di spese *up front*, esse non sarebbero soggette a restituzione *pro quota*; la relativa richiesta di restituzione, inoltre, sarebbe qualificabile – come statuito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. allegato 7 alle controdeduzioni) - quale "*ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.*" e pertanto da formulare nei confronti della società di intermediazione che ha percepito le somme (*c.d. accipiens*) e nella cui sfera giuridica si è verificata l'indebita locupletazione e non nei confronti del soggetto mutuante, estraneo al rapporto;

- con riguardo alla richiesta di rimborso delle spese legali, che essa non può essere accolta posto che la materia trattata non appare particolarmente complessa e considerato l'inevitabile carattere ormai seriale delle controversie in tema di finanziamenti mediante cessione del quinto.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione



del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis) degli oneri commissionali e assicurativi nonché delle ulteriori spese sopportate con riferimento alla conclusione del contratto.

La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi *recurring*). E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. *pro rata temporis*.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *"il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto"*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l'art.16 della Direttiva deve essere interpretato nel senso che *"il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore"*.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto: "A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front".

"Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

"La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring".

"Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring".

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Questo Collegio, con propria autonoma determinazione, aderisce al criterio fatto proprio dal Collegio di coordinamento in ordine alla quantificazione dei costi up front da retrocedere, rappresentando la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi il solo referente normativo avente “forza di legge tra le parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.).

Ritiene pertanto – nel caso di specie – di accogliere la domanda restitutoria per le seguenti voci di costo “istantanee” per gli importi appresso indicati:

1) la commissione di intermediazione attivazione va rimborsato l'importo di € 1.693,28 relativamente al contratto n. xxx884 ed € 1.687,24 relativamente al contratto n. xxx618

Conferma invece, in speculare applicazione dei criteri consolidati, la retrocessione dei seguenti importi per le voci recurring appresso indicate :

1) la commissione di attivazione che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 302,40 relativamente al contratto n. xxx884 ed € 301,32 relativamente al contratto n. xxx618.

2) la commissione di gestione che, maturando progressivamente, deve essere retrocessa in misura proporzionale alla quota relativa alla durata restante del contratto per l'importo di € 21,88 al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario relativamente al contratto n. xxx884 ed € 21,83 al netto dei rimborsi già effettuati dall'intermediario relativamente al contratto n. xxx618.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 4.027,95.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO